Arbitro Assicurativo
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
GIOVANNI STELLA	Membro scelto dall'IVASS
EMILIO BARUCCI	Membro scelto dall'IVASS
ILARIA RIVA	Componente designata dagli intermediari assicurativi
GIANLUCA ROMAGNOLI	Componente designato dai clienti non consumatori

Relatore GIOVANNI STELLA

Riunione del 25/06/2026

FATTO

Con ricorso del 26 febbraio 2026 (preceduto da reclamo dell'8 gennaio 2026) la società ricorrente rappresentava di essere una carrozzeria cessionaria del credito risarcitorio derivante da un sinistro R.C. Auto avvenuto il 6 dicembre 2025.

La ricorrente esponeva di aver riparato il veicolo coinvolto nel sinistro e lamentava l'insufficiente liquidazione del risarcimento, per il quale l'intermediario resistente (gestore del sinistro per conto dell'impresa assicuratrice del veicolo) avrebbe offerto una somma inferiore di euro 3.000,00 a quella richiesta. La differenza tra la somma ricevuta e quella pretesa dipenderebbe dal fatto che l'impresa avrebbe contestato la "*tariffa oraria*" applicata dalla carrozzeria e "*contesta[to] anche i prezzi dei materiali di consumo*".

Con le conclusioni la ricorrente chiedeva all'Arbitro Assicurativo "*la somma di € 3000,00 o il massimo possibile di vostra competenza (€ 2500,00)*".

L'intermediario, con le controdeduzioni, ripercorreva i fatti oggetto di controversia, riferendo che la società ricorrente agisce quale cessionaria del credito di un sinistro stradale per il

quale è stato riconosciuto "*l'importo necessario per le riparazioni con applicazione di manodopera calcolata in base ai costi medi di zona e con applicazione della clausola (omissis)* [una clausola di riparazione diretta, n.d.r.] *come regolarmente sottoscritta dall'assicurata*". Per il sinistro è stato liquidato l'importo complessivo di euro 6.763,00, con offerta ritenuta "*totalmente satisfattiva della richiesta di risarcimento*".

Ciò premesso, l'intermediario sollevava tre eccezioni preliminari e, in particolare:

- il proprio difetto di legittimazione passiva, asserendo di non essere un'impresa di assicurazioni né di esercitarne l'attività; giustificava quindi il proprio coinvolgimento all'interno della fase di risoluzione stragiudiziale della controversia in ragione del mandato alla gestione dei sinistri, ottenuto dall'assicurazione non convenuta;

- l'inammissibilità del ricorso *ex* art. 1, comma 1, lettera b), del Decreto delle Imprese e del *Made in Italy* 6 novembre 2024, n. 215 (di seguito, il "Decreto"), essendo lo stesso stato presentato da un cessionario del credito;

- l'inammissibilità del ricorso *ex* art. 11, comma 8, del Decreto, poiché viene demandato al Collegio l'esame di questioni prettamente tecniche che necessitano di accertamenti istruttori che sono preclusi innanzi all'Arbitro Assicurativo.

Nel merito, l'intermediario deduceva l'applicazione, nel caso di specie, di una clausola c.d. "*di riparazione diretta*", in forza della quale, a fronte di uno sconto sul premio di polizza, l'assicurato può scegliere se far riparare il veicolo da una carrozzeria o autofficina convenzionata, senza sostenere spese, oppure di rivolgersi a un riparatore non convenzionato di sua scelta; in tal caso, tuttavia, è previsto dal contratto che "*la compagnia ridurrà la liquidazione del danno nella misura prevista dal fascicolo informativo e dunque ai sensi dell'art. 2.9 delle Condizioni di Assicurazione verrà ridotta la liquidazione del danno di una percentuale pari al 25%, con il massimo di euro 1.000,00*".

L'intermediario contestava, inoltre, il *quantum* della pretesa avanzata dalla società ricorrente, ritenuto eccessivo e sprovvisto di prova.

Con le conclusioni l'intermediario chiedeva, "*in via principale*", che sia dichiarata la propria carenza di legittimazione passiva; sempre "*in via principale*", che il ricorso sia dichiarato inammissibile "*essendo stato presentato da un cessionario del credito ed avente bisogno di accertamenti istruttori*"; "*in via subordinata*", che il ricorso sia rigettato nel merito.

Con memoria di replica, la società ricorrente contestava le difese avanzate dall'intermediario. In particolare, sul piano delle eccezioni preliminari, assumeva la propria legittimazione attiva, sostenendo di agire "*come cessionario del credito (artt. 1260 e ss. cod. civ.), subentrando nella posizione del danneggiato consumatore*".

Nel merito, la ricorrente deduceva la vessatorietà della clausola di "*riparazione diretta*" applicata nella determinazione del risarcimento e, dunque, la nullità della stessa clausola ai sensi di quanto previsto dal codice del consumo. In ogni caso, la clausola in parola non sarebbe stata specificamente sottoscritta dall'assicurata-cedente. La ricorrente contestava altresì le difese dell'intermediario in punto di prova del danno e del *quantum debeatur*; a tale

ultimo riguardo, rilevava di aver prodotto fattura di riparazione e di aver applicato tariffe coerenti con la qualità della prestazione resa.

Con le controrepliche l'intermediario, nel rilevare che la ricorrente nulla aveva replicato in ordine all'eccepita carenza di legittimazione passiva e alla necessità di accertamenti istruttori estranei ai poteri dell'Arbitro, ribadiva quanto precedentemente asserito in sede di controdeduzioni.

DIRITTO

Nel caso sottoposto alla decisione del Collegio, la società ricorrente (esercente l'attività di carrozziere) ha presentato il ricorso in qualità di cessionaria del presunto credito, di cui era titolare il soggetto che aveva subito danni al veicolo in un sinistro stradale, nei confronti dell'intermediario resistente (gestore del sinistro per conto dell'impresa assicuratrice del veicolo). Nel caso di specie il danneggiato vantava contrattualmente il diritto al risarcimento del danno (in forma specifica), in particolare alla riparazione del veicolo presso una delle carrozzerie convenzionate con l'impresa. La polizza prevedeva, peraltro, che in caso di scelta da parte del danneggiato di un centro di riparazione non convenzionato, l'impresa avrebbe ridotto la liquidazione del danno nella misura prevista dalle Condizioni di Assicurazione. Il proprietario del veicolo danneggiato, come risulta dagli atti del procedimento, ha ceduto alla società ricorrente il credito nei confronti dell'impresa, corrispondente al risarcimento del danno subito dal veicolo (nell'ambito di un sinistro gestito secondo la procedura di risarcimento diretto *ex* art. 149 Codice delle Assicurazioni Private, di seguito "CAP").

Con riferimento agli interessi perseguiti dalle parti con la suddetta operazione di cessione del credito, si desume dagli atti che la società di autoriparazione ha anticipato i costi di riparazione del veicolo incidentato con ciò consentendo al danneggiato di fruire immediatamente del servizio di riparazione del proprio veicolo senza quindi corrispondere nell'immediatezza alcuna somma per la riparazione; si è contestualmente resa cessionaria del credito vantato dal proprietario del veicolo danneggiato nei confronti dell'impresa, mirando evidentemente a ricavare un lucro sulla differenza tra i costi di riparazione e l'ammontare del credito risarcitorio vantato dal cedente. Nel contesto di tale operazione la cessione del credito da risarcimento del danno derivante da sinistro stradale costituisce il mero mezzo di pagamento da parte del cedente della prestazione professionale di carrozziere (cfr. Cass. civ., Sez. III, 3 ottobre 2023, n. 27892).

Come esposto nella parte in fatto, l'intermediario solleva tre eccezioni preliminari: innanzitutto il proprio difetto di legittimazione passiva, asserendo di non essere un'impresa di assicurazioni né di esercitarne l'attività; in secondo luogo, l'inammissibilità del ricorso *ex* art. 1, comma 1, lettera b), del Decreto, essendo lo stesso stato presentato da un cessionario del credito e, infine, l'inammissibilità del ricorso *ex* art. 11, comma 8, del Decreto, risultando necessari ai fini della decisione accertamenti istruttori preclusi all'Arbitro Assicurativo.

Il Collegio ritiene di dover procedere all'esame della fattispecie invertendo l'ordine logico delle prime due eccezioni sollevate dall'intermediario resistente, posto che la prima

eccezione sembra attenere a una questione di titolarità passiva del rapporto controverso, mentre la seconda concerne una questione pregiudiziale attinente alla stessa ammissibilità del ricorso.

Sotto quest'ultimo profilo l'intermediario resistente eccepisce l'inammissibilità del ricorso in quanto la società ricorrente, cessionaria del credito al risarcimento del danneggiato, non sarebbe legittimata ad adire codesto Arbitro Assicurativo. Rileva che un'interpretazione del Decreto che restringe l'ambito dei soggetti legittimati alla proposizione del ricorso, escludendo i cessionari del credito, sarebbe stata confermata dall'IVASS (sul punto v. *infra*) in esito alla pubblica consultazione sul documento n. 1/2025 (schema delle Disposizioni tecniche e attuative di cui all'art. 13 del Decreto).

La ricorrente, a sua volta, contesta l'eccezione di inammissibilità formulata dall'intermediario, sostenendo di agire come cessionario del credito *ex* artt. 1260 e ss. cod. civ., subentrato nella posizione del danneggiato consumatore.

Ritiene il Collegio che, al fine di esaminare la questione della legittimazione del cessionario del credito (nel caso di specie la società esercente l'attività di carrozziere che ha acquistato il diritto dell'assicurato al risarcimento del danno nei confronti dell'intermediario/impresa) a proporre ricorso davanti all'Arbitro Assicurativo, sia opportuno richiamare innanzitutto il quadro normativo rilevante ai fini della decisione.

L'intestazione del Decreto istitutivo dell'Arbitro Assicurativo recita testualmente, per la parte che interessa in questa sede, "*Regolamento concernente la determinazione dei criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti dai contratti di assicurazione* (…)". Tale rubrica del Decreto trova i suoi diretti antecedenti nei commi 1 e 2 dell'art. 187.1 CAP – menzionati del resto espressamente nel preambolo dello stesso Decreto, quinto e sesto cpv. – nei quali, in previsione dell'istituzione di codesto Arbitro Assicurativo, si fa riferimento ai sistemi e alle procedure di risoluzione stragiudiziale delle "*controversie con la clientela relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da tutti i contratti di assicurazione* (…)" (art. 187.1, comma 1, CAP) o "*da un contratto di assicurazione*" (art. 187.1, comma 2, CAP).

A immediata integrazione e specificazione della propria rubrica, il Decreto nell'art. 1, comma 1, lettera b), fornisce la nozione di "*clientela*", da intendersi come "*qualsiasi soggetto, diverso da chi svolge in via professionale attività assicurativa o di intermediazione nei settori assicurativo, previdenziale, bancario e finanziario se la controversia attiene a questioni inerenti a detta attività, che ha o ha avuto con un'impresa o un intermediario un rapporto contrattuale avente ad oggetto prestazioni o servizi assicurativi o al quale la legge riconosce azione diretta nei confronti dell'impresa, o che ha comunque titolo a ricevere prestazioni assicurative*".

Circa la natura delle controversie oggetto della competenza di questo Arbitro, l'art. 3, comma 1, del Decreto, stabilisce che "*Sono rimesse alla cognizione dell'arbitro assicurativo le controversie derivanti da un contratto di assicurazione, aventi* (…) *come oggetto l'accertamento di diritti, anche risarcitori, obblighi e facoltà inerenti alle prestazioni e ai*

servizi assicurativi o l'inosservanza delle regole di comportamento previste dal Titolo IX, Capo II, sezione IV, Capi III, III-bis e III-ter del codice delle assicurazioni inerenti all'esercizio dell'attività di distribuzione assicurativa".

Per completare il quadro regolamentare presupposto della valutazione dei soggetti legittimati a proporre ricorso davanti all'Arbitro nonché l'ambito delle controversie rimesse alla sua cognizione, occorre poi richiamare l'art. 8, comma 4 del Decreto "(…) *il ricorso è presentato dalla clientela personalmente, o, per essa, da un soggetto munito di procura* (…)"; e l'art. 9, comma 1, del Decreto secondo cui "*Il Presidente dichiara inammissibile il ricorso quando* (…) *d) è presentato con modalità diverse da quelle indicate dall'articolo 8, comma 4, o da un soggetto non legittimato;* (…) *h) è privo dell'indicazione degli elementi essenziali quali* (…) *il contratto di assicurazione stipulato* (…); (…) *f) ha ad oggetto controversie* (…) *non derivanti dalla conclusione di un contratto di assicurazione*".

Quanto alla finalità sottese alla istituzione e regolamentazione dell'Arbitro Assicurativo, sempre in relazione ai riflessi sulla individuazione dei soggetti legittimati a proporre ricorso e delle controversie oggetto della sua competenza, meritano richiamo le premesse del Decreto ove si afferma, tra l'altro: "*Visti altresì, gli articoli 3, 5, comma 2, e 191, comma 1, lettera b), numero 1, lettere o), p), q) e comma 3 del codice delle assicurazioni private, secondo cui l'IVASS emana regolamenti ed altre disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto il sistema di governo societario, la trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati, anche al fine di garantire l'adeguata protezione degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative*" (nono cpv.); e ancora: "*Considerato che l'adesione degli operatori a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie costituisce un utile strumento per migliorare i rapporti con la clientela e la fiducia del pubblico nei prestatori di servizi assicurativi, con effetti positivi anche sul contenimento dei rischi legali e reputazionali delle imprese e degli intermediari assicurativi*" (quattordicesimo cpv.).

L'interpretazione sistematica delle disposizioni menzionate, alla luce delle espressioni utilizzate e degli obiettivi perseguiti con l'istituzione dell'Arbitro Assicurativo, consente complessivamente al Collegio di ritenere (per quanto rileva più direttamente in questa sede) che l'Arbitro può conoscere delle controversie, sotto il profilo soggettivo, fra l'impresa e/o l'intermediario e un loro cliente, cioè un soggetto che ha o ha avuto con essi un rapporto contrattuale (o al quale la legge riconosce azione diretta nei confronti dell'impresa o che ha comunque titolo a ricevere prestazioni assicurative).

Lo stesso Arbitro può poi conoscere delle controversie, sotto il profilo oggettivo, derivanti direttamente da un contratto di assicurazione – cfr. art. 3, comma 1, Decreto e arg. a contrario anche dall'art. 9, comma 1, lett. d) e h) – e concernenti prestazioni o servizi assicurativi, a loro volta, derivanti da un contratto di assicurazione (cfr. rubrica del Decreto e art. 187.1 CAP); segnatamente, deve trattarsi di controversie concernenti l'accertamento di diritti, anche risarcitori, obblighi e facoltà inerenti alle prestazioni e ai servizi assicurativi o l'inosservanza delle regole di comportamento degli intermediari inerenti all'esercizio dell'attività di distribuzione assicurativa (cfr. ancora art. 3, comma 1, del Decreto).

Dal quadro normativo illustrato emerge, anzitutto, la centralità di un rapporto che trovi titolo nel contratto di assicurazione, quale presupposto per l'accesso alla tutela offerta dallo speciale strumento stragiudiziale dell'Arbitro Assicurativo, in quanto idoneo a radicare la relazione tra il ricorrente e l'impresa o l'intermediario con riguardo a prestazioni o servizi assicurativi (restando impregiudicata, in quanto irrilevante ai fini della presente decisione, la questione se il ricorso possa estendersi anche a fatti attinenti alla fase precontrattuale).

Da questo punto di vista, rientra indubbiamente nella nozione di "*clientela*" la figura del "*contraente*" della polizza assicurativa, in quanto soggetto che instaura originariamente il rapporto contrattuale con l'impresa o con l'intermediario e ne costituisce parte formale.

Quanto al riferimento alternativo, contenuto nella definizione di "*clientela*" di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), del Decreto, al soggetto "*al quale la legge riconosce azione diretta nei confronti dell'impresa o che ha comunque titolo a ricevere prestazioni assicurative*", vengono in considerazione soggetti diversi dal contraente che, pur non avendo instaurato il rapporto con l'impresa o con l'intermediario, sono nondimeno titolari di posizioni giuridiche soggettive che si innestano sul contratto di assicurazione o sulla disciplina legale ad esso applicabile.

Segnatamente, tra i soggetti ai quali la legge riconosce azione diretta nei confronti dell'impresa possono annoverarsi, a titolo esemplificativo, il danneggiato da un sinistro causato dalla circolazione di veicoli o natanti, il quale può agire direttamente per il risarcimento dei danni nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile ovvero della propria impresa nell'ambito della procedura di risarcimento diretto (cfr. artt. 144 e 149 CAP); analogamente, può richiamarsi l'azione diretta promossa dal danneggiato nell'ambito della responsabilità sanitaria, prevista dall'art. 12 della legge 8 marzo 2017, n. 24.

Per quanto concerne i soggetti che hanno comunque un "*titolo a ricevere prestazioni assicurative*", rientra in tale categoria, anzitutto, la figura dell'assicurato, quale titolare dell'interesse all'assicurazione, distinto dal contraente laddove si verta in un'ipotesi di assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta ai sensi dell'art. 1891 cod. civ., ove i diritti derivanti dal contratto spettano direttamente all'assicurato; nonché il terzo beneficiario di cui all'art. 1920 cod. civ., cui spetta il diritto di ottenere la prestazione assicurativa in forza della stipulazione effettuata a suo favore dal contraente. Parimenti rileva la posizione del c.d. "*vincolatario*", la cui legittimazione a ricevere la prestazione assicurativa trova fondamento diretto e originario nel contratto di assicurazione o in relativa appendice.

Venendo alla fattispecie oggetto della presente decisione, si è detto che la società ricorrente ha acquistato dal proprietario di un veicolo danneggiato a seguito di un sinistro stradale, il presunto credito al risarcimento dei danni nei confronti dell'intermediario resistente (gestore del sinistro per conto dell'impresa assicuratrice del veicolo).

In linea generale, la cessione del credito è il negozio giuridico con cui un soggetto (cedente) trasferisce ad un altro (cessionario) il credito vantato nei confronti di un terzo (debitore ceduto); esso determina, in via immediata, una successione a titolo particolare nel diritto, cioè una modificazione dal lato attivo della obbligazione (cfr. Cass. civ., Sez. III, 4 novembre

2025, n. 29113). Non è dubbio che l'odierna ricorrente abbia acquistato legittimamente la titolarità del credito al risarcimento del danno nei confronti dell'intermediario/impresa, originariamente spettante all'avente diritto, non trattandosi tra l'altro di credito di natura strettamente personale e non sussistendo alcun specifico divieto normativo al riguardo (cfr. art. 1260, comma 1, cod. civ.: "*Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge*").

Nondimeno, il Collegio ritiene che la posizione del cessionario del credito alla prestazione assicurativa - tanto in termini generali quanto con riguardo alla specifica fattispecie del cessionario del credito risarcitorio oggetto del presente procedimento - non rientri nell'ambito soggettivo e oggettivo di operatività dell'Arbitro Assicurativo, quale delineato dagli artt. 1, comma 1, lett. b), e 3, comma 1, del Decreto. Invero, non può disconoscersi che il cessionario, per effetto della cessione, acquisti validamente la titolarità del credito e, nei limiti di questo, il diritto di ricevere la prestazione assicurativa. Tale circostanza, tuttavia, non è di per sé sufficiente a radicarne la legittimazione innanzi all'Arbitro Assicurativo.

Ciò che rileva ai fini dell'accesso al sistema di tutela stragiudiziale delineato dal Decreto non è infatti la mera titolarità attuale del credito, bensì la circostanza che la pretesa azionata trovi fonte diretta nel contratto di assicurazione oggetto del ricorso, ovvero nella disciplina legale che direttamente regola il rapporto assicurativo. Solo tale ricostruzione interpretativa appare sistematicamente plausibile, poiché consente di coordinare la nozione di "*clientela*" di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), del Decreto, con il requisito oggettivo della controversia derivante da un contratto di assicurazione richiesto dall'art. 3 del Decreto.

Nel caso del cessionario, invece, la pretesa fatta valere nei confronti dell'intermediario/impresa, pur avendo ad oggetto un credito originariamente sorto dal rapporto assicurativo, trova il proprio titolo immediato non già nel contratto di assicurazione, bensì nell'autonomo e successivo negozio traslativo rappresentato dalla cessione del credito, che si pone quale presupposto necessario della pretesa azionata. Il collegamento con il contratto di assicurazione risulta, pertanto, mediato e non diretto: proprio tale natura derivativa della posizione del cessionario implica che questi non subentri automaticamente nel rapporto assicurativo, ma acquisisca soltanto, per effetto della cessione, una ragione di credito nei confronti dell'intermediario/impresa e le correlate azioni funzionali alla sua realizzazione, senza tuttavia succedere – come si verificherebbe nell'ipotesi di cessione del contratto – nell'intera posizione contrattuale del cedente (cfr., sulla distinzione fra cessione del contratto e cessione del credito, Cass. civ., Sez. II, 25 marzo 2026, n. 7136; Cass. civ., sez. III, 6 luglio 2018, n. 17727).

D'altra parte, il cessionario neppure può essere ricondotto al soggetto "*al quale la legge riconosce azione diretta nei confronti dell'impresa*" (come prescrive l'art. 1, comma 1, lettera b), del Decreto). L'azione diretta è infatti attribuita dalla legge al titolare originario della posizione protetta — nella specie, al danneggiato da sinistro stradale ai sensi degli artt. 144 e 149 CAP — e non al cessionario del relativo credito, il quale può eventualmente agire verso l'impresa soltanto in forza del successivo negozio di cessione.

Coerentemente con tale ricostruzione, assume rilievo la Risoluzione adottata dall'IVASS negli Esiti della pubblica consultazione n. 1/2025, relativa alla disciplina attuativa dell'Arbitro Assicurativo. In risposta alle osservazioni formulate sul punto (Commento n. 69), l'Autorità di Vigilanza, dopo avere richiamato gli artt. 1, comma 1, lett. b), 8, comma 4, e 3 del regolamento ministeriale, ha precisato che "*il ricorso può essere presentato soltanto da coloro che vantano titolo derivante dal contratto (oggetto del ricorso) a ricevere prestazioni assicurative e non anche da coloro che maturano tale diritto in forza di operazioni negoziali distinte*".

Tale provvedimento, pur non avendo in sé natura normativa, costituisce un significativo spunto interpretativo proveniente dall'Autorità di Vigilanza (alla quale è stato, tra l'altro, demandato il potere di emanare le disposizioni tecniche e attuative del Decreto) che sembra confermare una lettura del Regolamento sull'Arbitro nel senso di circoscriverne l'accesso ai soggetti il cui diritto a ricevere la prestazione assicurativa trovi fondamento diretto e originario nel contratto assicurativo (o, si può aggiungere, nella legge che disciplina il rapporto assicurativo) e non in negozi separati e autonomi.

Una conferma delle considerazioni di cui sopra si trae anche dall'orientamento consolidato dei Collegi dell'Arbitro Bancario Finanziario (con riferimento quindi a un procedimento soggetto a un regime normativo analogo a quello applicabile all'Arbitro Assicurativo), in tema di cessione a un terzo del credito vantato dal consumatore nei confronti dell'intermediario per il rimborso delle somme indebitamente corrisposte in sede di anticipata di un contratto di finanziamento (cfr. art. 125-*sexies* T.u.b.). Sul punto si è infatti affermato che la cessione a un terzo del credito relativo al rimborso delle somme dovute al consumatore in dipendenza dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento produce un effetto immediatamente traslativo della titolarità del diritto ceduto; tuttavia, non essendo il cessionario "*cliente*" dell'intermediario la domanda proposta da questi all'Arbitro per il rimborso delle predette somme non è ammissibile, fermo restando il diritto del cessionario di ottenere in altra sede quanto cedutogli (cfr. ABF Coll. Coord., decisione del 13 gennaio 2025 n. 277).

D'altro canto, non va neppure trascurato il rilievo di tipo operativo (circa l'obiettivo di un funzionamento rapido ed efficiente dell'Arbitro) per cui, ove si ritenesse che la mera titolarità del credito alla prestazione assicurativa acquisita tramite negozio a titolo derivativo fosse sufficiente a legittimare la presentazione del ricorso, si estenderebbe in modo imprevedibile l'ambito di applicazione delle controversie devolute all'Organismo a una pluralità indeterminata di soggetti legittimati, quali i cessionari professionali dei crediti, società di *factoring*, società di recupero crediti, società di infortunistica stradale o consorzi che su larga scala si rendono cessionari dei crediti da risarcimento del danno da sinistro stradale o altri operatori che acquisiscono crediti assicurativi nell'ambito di autonome operazioni negoziali.

Per completezza, questo Collegio deve anche confrontarsi con quanto affermato sul tema dalla giurisprudenza di legittimità, la quale da tempo ha stabilito che il credito da risarcimento del danno da sinistro stradale è suscettibile di cessione, in ossequio al principio della libera cedibilità del credito posto agli artt. 1260 e ss. cod. civ., e che il cessionario può, in base a tale titolo, domandarne anche giudizialmente il pagamento al debitore ceduto, pur se

impresa di assicurazione. In particolare, il cessionario (normalmente un soggetto esercente attività di carrozziere) è stato ritenuto legittimato ad agire, in vece del cedente, per l'accertamento giudiziale della responsabilità dell'autore del sinistro e per la conseguente condanna del medesimo e del suo assicuratore per la R.C. Auto al risarcimento dei danni (Cass. civ., Sez. III, 13 maggio 2009, n. 11095; Cass. civ., Sez. III, 10 gennaio 2012, n. 51; Cass. civ., Sez. III, 13 marzo 2012, n. 3965; Cass. civ., Sez. III, 3 ottobre 2013, n. 22601; Cass. civ., Sez. III, 3 ottobre 2023, n. 27892, cit.).

Di tale principio di diritto ha preso atto il legislatore che, con la L. 4 agosto 2017 n. 124, art. 1, comma 24, ha introdotto nel CAP l'art. 149-*bis*, in base al quale "*In caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento di danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la somma da corrispondere a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata previa presentazione della fattura emessa dall'impresa di autoriparazione abilitata ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 122, che ha eseguito le riparazioni*".

La Corte di legittimità ha quindi riconosciuto la legittimazione del cessionario del credito ad esercitare l'azione c.d. di risarcimento diretto prevista dall'art. 149 CAP per il risarcimento dei danni patrimoniali da sinistro stradale (v. Cass. civ., sez. III, 4 novembre 2025, n. 29113, cit., secondo cui, in particolare, "*la trasmigrazione al cessionario delle azioni dirette ad ottenere la realizzazione del credito ceduto – effetto, per dir così, naturale del negozio di cessione – importa, nel caso del credito risarcitorio da circolazione stradale, la esperibilità non soltanto della azione ex art. 144 del D. Lgs. n. 209 del 2005 verso l'assicuratore del soggetto responsabile ma anche dell'azione accordata, per un più rapido ed agevole soddisfacimento del credito, dall'art. 149 D.Lgs. n. 209 del 2005 nei confronti dell'assicuratore dello stesso danneggiato*"; cfr., sia pure *incidenter tantum*, anche Cass. civ., Sez. III, 12 settembre 2019, n. 22726; Cass. civ., Sez. VI, 31 marzo 2021, n. 8869).

Tuttavia tale posizione interpretativa della Suprema Corte – che si basa sulla titolarità sostanziale del diritto e sulla sua conseguente fisiologica proiezione nella legittimazione ad agire in sede di giurisdizione ordinaria, secondo il suo proprio ambito di applicazione soggettivo e oggettivo delineato dall'ordinamento processualcivilistico – non sembra possa essere trasposta automaticamente al ben differente procedimento stragiudiziale innanzi all'Arbitro Assicurativo. Quest'ultimo costituisce un organismo speciale di risoluzione stragiudiziale delle controversie, il cui ambito di applicazione soggettivo e oggettivo è delimitato dalla disciplina regolamentare del Decreto – sulla base delle direttive del CAP – in conformità all'obiettivo di offrire uno strumento di tutela speciale e aggiuntivo rispetto agli ordinari mezzi di giustizia. Con riferimento specifico al caso oggetto della presente decisione, ne consegue la piena legittimità della scelta sottesa al Decreto, differente appunto da quella della giurisprudenza ordinaria, di limitare la possibilità di proporre ricorso all'Arbitro al soggetto a cui la legge riconosce l'azione diretta verso l'impresa e non a colui al quale tale azione sia "trasmigrata" per effetto di un autonomo e distinto negozio di cessione.

Infine mette conto richiamare, sulla questione oggetto della presente decisione, la recentissima sentenza della Corte di giustizia UE del 25 giugno 2026, causa C-277/25

(*Helpfind Funding*). In tale pronuncia la Corte ha affermato che la direttiva 2009/103/CE (concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità) non disciplina la cessione dei crediti risarcitori derivanti da sinistri stradali e ha chiarito che il cessionario non può essere assimilato alla "*persona lesa*" ai sensi della medesima direttiva, poiché i suoi diritti traggono origine non dal diritto della responsabilità civile, bensì dal contratto di cessione concluso con il danneggiato. La Corte ha inoltre precisato che il "*diritto di azione diretta*" previsto dall'art. 18 della direttiva è riconosciuto alle vittime di incidenti automobilistici e non si estende, in quanto tale, ai cessionari del credito, restando tuttavia rimessa agli ordinamenti nazionali la possibilità di consentire a questi ultimi di agire in giudizio in nome proprio. Anche tale pronuncia conferma, dunque, la necessità di distinguere la posizione del titolare originario del diritto da quella del cessionario, la cui legittimazione non discende direttamente dal rapporto assicurativo ma da un autonomo atto traslativo.

Alla stregua di quanto esposto il Collegio esclude che nel caso di specie la società cessionaria del credito al risarcimento del danno nei confronti dell'intermediario/impresa sia legittimata alla proposizione del ricorso innanzi all'Arbitro Assicurativo, difettando nella ricorrente la qualifica di "*cliente*" ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), del Decreto e non trattandosi di controversia rimessa alla cognizione dell'Arbitro, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

Per la Presidente

Firmato digitalmente da
GIOVANNI STELLA